

**COMUNE DI FOLGARIA**

**Provincia di Trento**

**PARERE DEL REVISORE UNICO  
DEL COMUNE DI FOLGARIA**

**Sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)**

Il sottoscritto dott. Francesco Salvetta, nominato Revisore dei Conti unico del Comune di Folgaria per il periodo 2021-2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 di data 18 dicembre 2020,

- Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al Regolamento comunale” da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale convocato per il 28.04.2023, concernente la modifica del regolamento di disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvato con delibera consiliare n. 2 di data 19 marzo 2015, modificata con deliberazioni n. 20 di data 30.04.2015, n. 2 del 29 febbraio 2016, n. 15 del 02 marzo 2017 e n. 4 del 27.02.2018;
- Visti gli articoli 1 e seguenti della L.P. 30.12.2014 n. 14 (capo I, sezione I) hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; Il nuovo tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);

**CONSIDERATO**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,*

*recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

#### RILEVATO

- che la L.P. 20/2022 (legge finanziaria provinciale anno 2023) ha modificato alcuni punti della L.P. 14/2014 con interventi strutturali a regime;
- In particolare:
  - il legislatore provinciale è intervenuto riscrivendo, ad opera dell'art. 2 commi 2 e 3 della L.P.20/2022, l'art. 5 comma 2 lettera a) e, con riferimento alla valenza per gli anni pregressi, introducendo il comma 7bis all'art. 14, recependo quanto sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 di data 13 ottobre 2022 (di natura normativa) che ha novellato la definizione della fattispecie imponibile "abitazione principale", affermando che l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.), non può avvenire collegando il "soggetto passivo" con il proprio "nucleo familiare".

- Tale sentenza, seppure riferita all'imposta I.M.U.P. ha stabilito un orientamento fondato non su un dato tributario bensì civilistico, coinvolgendo di fatto anche la formulazione dell'art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014, introdotta dal 2022 e identica all'imposta statale, dove era richiesta la contemporanea presenza dei due elementi soggettivi (contribuente e nucleo) per configurare la fattispecie di 'abitazione principale';
- l'art. 2 comma 1 della L.P. 20/2022 ha modificato inoltre l'art. 4 comma 3 della L.P. 14/2014, inserendo nel testo della disposizione, oltre agli istituti del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, una nuova procedura di gestione delle crisi aziendali denominata "procedura di liquidazione giudiziale", disciplinata dal D.lgs. 14/2019, entrata in vigore il 15 luglio 2022, che progressivamente sostituirà le procedure di fallimento come oggi applicate;
- L'art. 3 della L.P. 29 dicembre 2022 n. 20 ha altresì integrato l'art. 8 della L.P. 30.12.2014 n. 14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), prevedendo la possibilità di stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002 n.7;
- La proposta di deliberazione in esame riguarda la modifica dell'art. 7 del vigente Regolamento, con riferimento agli adempimenti derivanti dall'applicazione delle modifiche stesse, nonché quelle ulteriori ritenute opportune in relazione a nuove valutazioni effettuate dall'Amministrazione in merito all'applicazione dell'imposta sul territorio comunale;
- Che l'art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che 'fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di I.M.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono';
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Segretario generale in qualità di Responsabile del Servizio finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

- Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 19 marzo 2015 consentono il mantenimento:
  - del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
  - del rispetto del requisito della **completezza**;
  - del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
  - della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

ESPRIME

**parere favorevole** all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina l'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.), composto di 16 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Trento, 27 aprile 023.

L'organo di revisione  
dott. Francesco Salvetta